


COMUNE DI VILLENEUVE
COMMUNE DE VILLENEUVE

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE
DEHORS.**



ottobre 2024

Approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 27.11.2024

Indice

ARTICOLO 1	FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.	3
ARTICOLO 2	SOGGETTI ABILITATI	pag.	3
ARTICOLO 3	TIPOLOGIE	pag.	4
ARTICOLO 4	TITOLI ABILITATIVI	pag.	4
ARTICOLO 5	EFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI	pag.	6
ARTICOLO 6	SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO	pag.	6
ARTICOLO 7	ORARI	pag.	8
ARTICOLO 8	UBICAZIONE E DIMENSIONI	pag.	8
ARTICOLO 9	TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	pag.	10
ARTICOLO 10	PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS	pag.	10
ARTICOLO 11	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	pag.	11
ARTICOLO 12	CONTROLLI -VIGILANZA E SANZIONI	pag.	11
ARTICOLO 13	DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	pag.	12

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, per la parte procedurale, recepisce il procedimento autorizzativo per l'installazione dei dehors a seguito delle modifiche introdotte dallo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL) Vallée d'Aoste.
2. Per struttura temporanea – di seguito definita dehors - si intende l'insieme degli elementi removibili posti in modo funzionale ed armonico su aree pubbliche, private asservite all'uso pubblico o su aree cortilizie private che costituisce, delimita ed arreda lo spazio antistante i locali di pubblico esercizio per far fronte a specifiche esigenze temporanee e che dunque non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.
3. Non è ammesso occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ingombrando passaggi, spazi comuni o pubblici destinati alla circolazione e al transito di pedoni e veicoli. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o qualsiasi altro oggetto di arredo al di fuori dell'area assegnata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, totem, espositori ecc.).

ART. 2 SOGGETTI ABILITATI

1. La messa in opera dei dehors deve essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
2. La messa in opera dei dehors può essere altresì richiesta dai titolari delle attività artigianali che, in base alla normativa vigente, sono autorizzati a svolgere attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato.

ART. 3 TIPOLOGIE

1. Ai sensi del procedimento autorizzativo in capo allo Sportello Unico, i dehors si suddividono in due diverse tipologie: a carattere stagionale e a carattere annuale.
2. I dehors a carattere stagionale sono autorizzati per un numero limitato di mesi (massimo 11 mesi) e il Titolo Abilitativo è rilasciato a tempo indeterminato, fatte salve le seguenti condizioni:
 - a. immodificabilità delle caratteristiche del dehors negli anni (con riferimento all'ultimo provvedimento rilasciato ai sensi del presente Regolamento);
 - b. immodificabilità del periodo di installazione negli anni (con riferimento all'ultimo provvedimento rilasciato ai sensi del presente Regolamento);
 - c. mantenimento dello stesso titolare dell'attività;
 - d. inesistenza di sopravvenute comunicazioni da parte dei competenti Uffici comunali.
3. I dehors a carattere annuale sono autorizzati per 12 mesi consecutivi. È obbligatorio richiedere la proroga del Titolo Abilitativo prima della scadenza di validità dello stesso.

ART. 4 TITOLI ABILITATIVI

1. Ai sensi del presente Regolamento i Titoli Abilitativi si distinguono in: Prima Autorizzazione, Proroga dell'Autorizzazione e Voltura.
2. La Prima Autorizzazione (procedimento unico ordinario titolo espresso) è la richiesta di installazione di un dehors, sia a carattere stagionale che annuale, nei seguenti casi:
 - a. un dehors di prima installazione;
 - b. un dehors che presenta delle modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

- c. un de hors autorizzato precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento all'atto della relativa scadenza.
- 2.1 La Prima Autorizzazione è rilasciata con Provvedimento Unico dello Sportello entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3. La Proroga dell'Autorizzazione è la comunicazione, soggetta alla disciplina della Scia, da presentare nel caso di de hors a carattere annuale già autorizzato, che si presenti immutato rispetto alle caratteristiche, al periodo di installazione e alla titolarità della Prima Autorizzazione.
 - 3.1 L'efficacia della Proroga decorre dal momento della presentazione della Scia, salvo comunicazione di motivi ostativi entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione.
 - 3.2 La proroga dell'Autorizzazione deve essere presentata entro la data di scadenza dell'Autorizzazione in corso di validità. Nel caso in cui venga presentata oltre tale data, la validità della proroga inizia a decorrere dalla data di presentazione della relativa Segnalazione. Nel periodo precedente pertanto il de hors è da considerarsi come non autorizzato e soggetto ai provvedimenti previsti per Legge e/o per Regolamento.
 - 3.3 In caso di mancata presentazione della Proroga entro 60 giorni dalla scadenza, l'Autorizzazione decade e dovrà essere presentata una nuova richiesta e il de hors dovrà essere rimosso.
- 4. La Voltura è la procedura soggetta alla disciplina della SCIA che dovrà essere attivata nel caso in cui un de hors, sia a carattere stagionale che annuale, già autorizzato, presenti un nuovo titolare dell'autorizzazione.
 - 4.1 La Voltura deve essere presentata contemporaneamente alla Segnalazione di subingresso nell'attività e comunque entro la data di scadenza dell'Autorizzazione.
 - 4.2 Nel caso in cui la Voltura venga presentata oltre la data di scadenza dell'Autorizzazione, la validità della stessa inizia a decorrere dalla data di presentazione della relativa Segnalazione. Nel periodo precedente, pertanto, il de hors è da considerarsi come non autorizzato e soggetto ai provvedimenti previsti per Legge e/o per Regolamento.

ART. 5 EFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Il Titolo Abilitativo rilasciato dallo Sportello non corrisponde alla possibilità di immediata installazione del dehors.
2. L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata, nel caso il dehors venga posizionato su area pubblica, o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, alle seguenti condizioni:
 - a. aver ottenuto e pagato la concessione di occupazione di suolo pubblico relativa all'anno in corso;
 - b. alla regolarità del pagamento dei precedenti canoni di occupazione di suolo pubblico.
3. Nel caso in cui il dehors venga collocato su area privata l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla preventiva autorizzazione annuale e all'assenso scritto da parte del proprietario all'uso dell'area se diverso dal richiedente.
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre la rimozione del dehors ad opera del Titolare dell'Autorizzazione qualora si ravvisino motivi di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e/o di emergenze sanitarie senza oneri per il Comune medesimo e senza alcuna forma di indennizzo.
5. In tali ambiti, il Titolare dell'Autorizzazione, anche su semplice comunicazione scritta da parte del Comune, deve provvedere, con un preavviso di 15 giorni, alla rimozione del dehors.

ART. 6 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il Titolo abilitativo viene **sospeso** nei seguenti casi:
 - a. qualora debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con

soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o in edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;

- b. mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a centottanta (180) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
- c. qualsiasi motivo di pubblico interesse (esempio: contrasto/incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica);
- d. omesso o parziale pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- e. mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

2. Il Titolo abilitativo **decade** a seguito di provvedimento espresso nei seguenti casi:

- a. quando il Titolare del provvedimento non ottemperi alle prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- b. per mancata regolarizzazione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione;
- c. per mancata presentazione della Proroga dell'Autorizzazione entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'Autorizzazione, ai sensi del precedente art.4 comma 3.3 del presente Regolamento.
- d. in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e autorizzata;
- e. quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di autorizzazione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone o cose;
- f. quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, accertato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;

- g. in caso di cessazione dell'esercizio dell'attività da parte del titolare, oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'esercizio dell'attività da parte del Settore comunale competente o di altro Organo.
3. Il Titolo abilitativo può essere inoltre oggetto di **revoca** per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto dell'autorizzazione medesima, o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e la rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
5. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione disposta per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Comunale vi provvede direttamente con costi e spese a carico del Titolare dell'Autorizzazione e non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti.

ART. 7 ORARI

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi ad un singolo pubblico esercizio, diretti alla limitazione degli orari di apertura del relativo dehors.

ART. 8 UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e devono essere utilizzati esclusivamente per l'accoglimento dei clienti.

2. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'installazione del dehors non dovrà occultare la segnaletica verticale od orizzontale: il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore.
3. L'estensione lineare frontale di norma non dovrà essere superiore a quella dell'esercizio pubblico: tale limite potrà essere derogato previo nulla osta delle attività commerciali limitrofe se esistenti o delle proprietà adiacenti.
4. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
5. I dehors non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce gas e acqua da parte degli enti erogatori.

ARTICOLO 9 TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. Per quanto riguarda gli aspetti estetici e formali, le strutture temporanee nel loro insieme (compresi gli arredi mobili) devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale e coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo preesistenti.
2. dehors possono essere realizzati in uno dei seguenti modi:
 - con parapetti e fioriere posti lungo il perimetro del dehors e arredi mobili
 - con struttura di tipo leggero con ancoraggio removibile
3. Gli elementi di copertura e riparo sono di seguito disciplinati:
4. Il posizionamento della copertura non deve occultare, interrompere o limitare la vista di facciate di edifici storico-monumentali, degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche di particolare pregio.
5. Le caratteristiche costruttive delle strutture di tipo leggero saranno le seguenti:
 - la struttura portante sarà in legno o profili metallici verniciati. La struttura portante dovrà essere ancorata al suolo con attacchi removibili;

- la copertura sarà, generalmente realizzata in tessuto impermeabilizzato di colore naturale **pastello**, l'uso di materiali o colori alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi (per esempio carico neve) anche con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno
- l'eventuale tamponamento perimetrale esterno dovrà essere removibile e realizzato mediante materiale trasparente, l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato e autorizzato
- eventuali corpi scaldanti dovranno avere forme e tipologie neutre e essere di dimensione contenuta

ARTICOLO 10 PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista, nelle aree pedonali e nelle zone pavimentate con materiale lapideo. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno trattato con impregnanti.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie.
3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ARTICOLO 11 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

6. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

7. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
8. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
9. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
10. Allo scadere del termine dell'atto di assenso per l'installazione del dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

ART. 12 CONTROLLI - VIGILANZA – SANZIONI

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui alle vigenti disposizioni di legge o regolamento.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative accertate dai diversi Enti preposti, e l'Amministrazione Comunale ordinerà il ripristino immediato delle condizioni prescritte dall'autorizzazione. Il mancato ripristino comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art.6 del presente Regolamento.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta, per il primo anno, il rilascio della "Prima Autorizzazione" a prescindere dal Titolo Abilitativo precedentemente concesso se non già rilasciato dallo Sportello Unico.

2. Nell'ambito del rilascio della Prima Autorizzazione, potranno essere apportati correttivi/modifiche al Titolo Abilitativo precedentemente concesso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto del Titolo Abilitativo originario.
3. La Prima Autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento potrà subire nel tempo eventuali correttivi/modifiche, nel caso di un mutamento della situazione di fatto posta a presupposto del suo rilascio, al fine di assicurare l'imparzialità e il rispetto del principio di parità di trattamento fra i vari soggetti interessati.
4. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.